

03820/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisdizione -
giudicato -
sentenza di
merito sul
rapporto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9414/2007

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Cron. 3820
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente sezione - Rep.
Dott. ENRICO PAPA - Presidente sezione - Ud. 13/01/2009
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente sezione - PU
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9414-2007 proposto da:

SCORDINO DOMENICO, CENTRO DIAGNOSTICO S.R.L., in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 91,
presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVIO GABRIELE, che
li rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

ASL N. 11 REGGIO CALABRIA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 230/2006 della CORTE D'APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. MARIO
FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso (ago).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso 23 settembre 1996 SCORDINO Domenico, in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante del Centro Diagnostico s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi giudice del lavoro del tribunale di Reggio Calabria la Gestione Liquidatoria dell'ASL 11 di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al versamento, sul conto personale di esso SCORDINO presso l'ENPAM, dei contributi maturati nel periodo dal mese di novembre del 1989 in poi, con rivalutazione e interessi, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla omessa regolarizzazione contributiva, in misura pari a quella che sarebbe stata accertata in corso di giudizio.

Ha invocato lo SCORDINO, a fondamento di una tale richiesta, che dopo la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la entrata in vigore del d.P.R. 16 maggio 1980, esso concludente aveva trasformato - ai sensi dell'art. 2 del detto d.P.R. - la gestione del laboratorio di analisi da individuale in societaria ed aveva espletato a mezzo della struttura societaria le prestazioni richieste in regime di convenzionamento, sicché ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto aveva diritto al versamento, da parte dell'ente, della quota di contributi posta a carico di quest'ultima, potendosi affermare che, dopo la modifica societaria della struttu-

ra, la precedente convenzione era stata trasferita a tale struttura ma producendo egualmente effetti nei confronti della persona fisica del titolare del laboratorio, rimasto lo stesso «corresponsabilizzato» nella nuova struttura societaria.

Costituitasi in giudizio la Gestione Liquidatoria dell'ASL 11 ha resistito alla avversa domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso, il giudice del lavoro di Reggio Calabria con sentenza 14 maggio 2002 ha affermato, da un lato, che nella specie non era stato individuato in maniera certa, ex art 414 c.p.c., il convenuto poiché la domanda era stata proposta nei confronti di un soggetto individuato come ASL n. 11 - Gestione Stralcio ex USL 11, mentre l'Azienda Sanitaria Locale è soggetto distinto dalla Gestione Stralcio dell'Unità Sanitaria Locale in persona del direttore dell'ASL, dall'altro, che - comunque - era fondata la eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della parte resistente, apparendo la controversia inerire alla concessione di un pubblico servizio, e non potendo la regolarizzazione contributiva ed il risarcimento dei danni conseguenti al mancato versamento dei contributi farsi rientrare nella nozione (di cui all'art. 5 della legge n. 1034 del 1971) di *indennità, canoni ed altri corrispettivi*, dovuti per la stessa con-



cessione, sì che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

Gravata tale pronunzia dal soccombente SCORDINO nel contraddittorio della ASL n. 11 di Reggio Calabria, la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 17 marzo - 21 marzo 2006 ha rigettato l'appello, compensate tra le parti spese del giudizio di secondo grado.

Con atto 20 marzo 2007 SCORDINO Domenico ha proposto ricorso, avverso tale ultima sentenza affidato a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la ASL n. 11 di Reggio Calabria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ha affermato la sentenza ora oggetto di ricorso:

- per consolidata giurisprudenza le convenzioni tra le USL e i laboratori di analisi o le case di cura, soprattutto allorché sono gestiti da società danno vita non già a rapporto d'opera professionale, bensì a rapporti qualificabili come concessioni amministrative di pubblico servizio e le controversie che abbiano per oggetto la determinazione del contenuto della convenzione, ossia delle obbligazioni derivanti dalla stessa convenzione rientrano - ex art. 5, legge n. 1034 del 1971, applicabile nella specie perché la causa è stata introdotta con ricorso 23 settembre 1996 anteriormente

alla entrata in vigore dell'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 200 - nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi e, quindi, attraggono queste ultime nella propria giurisdizione;

- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - la pretesa relativa al pagamento dei contributi previdenziali inerisce a questione relativa al corrispettivo dell'attività espletata dal titolare della convenzione, in quanto trattasi evidentemente di compenso non erogato nella immediatezza ma accantonato (ossia differito) per potere costituire la provvista necessaria ad erogare in futuro la prestazione previdenziale;

- non può non mettersi in rilievo, comunque, che pregiudiziale alla decisione sulla richiesta di versamento dei contributi previdenziali e del risarcimento dei danni derivanti dalla presunta omissione contributiva è - nella presente controversia - alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto sviluppate dalla stessa parte appellante/ricorrente nel primo grado del giudizio - la esatta determinazione delle obbligazioni

derivanti dalla convenzione tra il Centro Diagnostico S.r.l. e l'ASL n. 11;

- poiché l'art. 7 del d.P.R. 16 maggio 1980, ricettivo dell'accordo collettivo del 22 febbraio 1980 prevede il versamento, ad opera dell' ASL, di parte dei contributi ENPAM ai medici specialisti convenzionati, occorre in definitiva verificare se la pregressa convenzione accesa con i disciolti enti mutualistici (ai quali è subentrato l'ente sanitario attuale parte appellata) dallo SCORDINO, quale titolare del predetto istituto diagnostico a gestione individuale, si sia trasformata - dopo la modifica della gestione nel modello collettivistico - in convenzione caratterizzata da rapporto non più bilaterale (tra la persona fisica del professionista e l'ente), ma trilaterale (con ulteriore soggetto, da individuarsi nella società avente personalità giuridica), nell'ambito del quale, come sostiene parte appellante, « ... le obbligazioni intercorrenti tra il titolare originario della convenzione e l' USL si estendono alla nuova gestione societaria, il cui ruolo resta unito a quello del medico specialista che nel rapporto convenzionale continua a svolgere una posizione essenziale e prevalente», tesi quest'ultima decisamente confutata dall' ASL n. 11, secondo la quale la trasformazione in società avrebbe determinato il so-

lo trasferimento a quest'ultima della convenzione prima intestata alla singola persona fisica, la quale - in quanto tale - sarebbe stata estromessa dal rapporto, senza poter vantare alcun diritto (tra cui quello previsto dal citato art. 7 del d.P.R. 16 maggio 1980) che trova il proprio fattore genetico nella qualità di medico convenzionato;

- per gli anzidetti evidenti motivi, l'indagine deve vertere sulla determinazione del contenuto della convenzione, ossia delle obbligazioni derivanti dalla stessa convenzione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;

- né può ritenersi che, essendo già intervenuta una sentenza irrevocabile della autorità giudiziaria ordinaria in relazione all'accoglimento della richiesta, azionata in distinto giudizio, di versamento dei contributi per il periodo antecedente al 1989, si sia formato - nel presente procedimento, avente ad oggetto i contributi maturati dal 1989 in poi - il giudicato;

- ricorre, infatti, l'effetto preclusivo del giudicato esterno esclusivamente allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di *causae petendi* e di *petitum*, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due distinti crediti, sebbene relativi ad



uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi.

2. Con il secondo motivo, che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato con precedenza rispetto al primo il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando «violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 2909 c.c. ed art. 7 del d.P.R: 16 maggio 1980» per avere i giudici *a quibus* escluso la rilevanza del giudicato - sulla giurisdizione del giudice ordinario - a seguito della sentenza del tribunale di Reggio Calabria che ha ritenuto la giurisdizione di quel giudice a conoscere della domanda proposta da esso SCORDINO a ottenere i contributi ENPAM reclamati in questa sede, ancorché con riguardo al periodo diverso (antecedente al 1989, cioè a quello ora oggetto di controversia).

3. Il motivo è fondato e deve, quindi, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e con assorbimento del primo, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi che per effetto della sentenza n. 208/95 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, tra le stesse parti, passata in cosa giudicata, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia *inter partes*.



Alla luce delle considerazioni che seguono.

3. 1. Come assolutamente pacifico, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, nel senso che esso si forma, non soltanto sulle ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o di eccezione, nel medesimo giudizio, ma anche su tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono., tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione (giudicato implicito), con la conseguenza che, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza ormai divenuta irrevocabile, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, e ciò anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il *petitum* del primo (Cfr., ad esempio,



ex plurimis Cass. 14 gennaio 2002, n. 349, nonché Cass. 13 novembre 1997, n. 11228).

Deriva da quanto precede, pertanto, che la sentenza di merito del giudice ordinario, che statuisca, anche implicitamente, sulla giurisdizione e sul merito è idonea ad acquistare autorità di giudicato esterno anche in tema di giurisdizione ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale sia stata resa (Cass., sez. un., 29 novembre 2000, n. 1233. Sempre nel senso che le sentenze dei giudici di merito sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese se, in esse, la statuizione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito, Cass., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 45).

3. 2. Contemporaneamente, si osserva - ancora - che in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse



parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso.

Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in essa la giurisdizione medesima si ricolleggi alla soluzione delle indicate questioni comuni, non anche quando debba essere determinata sulla mera base della individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (art. 5 cod. proc. civ.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle domande stesse (Cass., sez. un., 13 luglio 2006, n. 15896. Analogamente, Cass., sez. un., 27 novembre 2000, n. 1210).

3. 3. Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie:

- in relazione alle prestazioni rese in regime di convenzionamento dalla s.r.l. Centro Diagnostico s.r.l., di cui lo SCORDINO è legale rappresentante, la sentenza (non definitiva) n. 208 del 1995 e quella (definitiva) n. 386 del 1995 del tribunale del lavoro di



Reggio Calabria, intervenute tra le stesse parti ora in lite, e coperte da giudicato, hanno affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, a conoscere della domanda proposta dallo SCORDINO e diretta a ottenere la condanna dell'ente convenuto al versamento - sul conto personale di esso SCORDINO presso l'ENPAM - dei contributi maturati sino al mese di ottobre 1989;

- in questo, diverso, giudizio lo SCORDINO, sempre in relazione alle prestazioni rese in regime di convenzionamento dalla s.r.l. Centro Diagnostico s.r.l. ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al versamento - sul conto personale di esso SCORDINO presso l'ENPAM - dei contributi maturati nel periodo dal mese di novembre 1989 in poi.

3. 4. È palese - a parere di queste Sezioni Unite - come anticipato, la fondatezza del motivo di ricorso in esame.

Seppure, infatti, i crediti azionati (in questo giudizio come nel precedente) siano «diversi», perché relativi a contributi previdenziali riferiti a anni diversi, non solo si è a fronte a crediti nascenti dall'identico [e unico] «rapporto» tra le parti, ma il problema dell'accertamento del giudice avente giurisdizione sulla domanda si ricollega alla soluzione della stessa questione giuridica [posta dall'interpretazione



dell'accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno intervenuto il Ministero della sanità e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate il 22 febbraio 1980 e reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980], come tale non suscettibile di diverso apprezzamento in giudizi successivi, in presenza di una pronunzia coperta da giudicato.

4. In applicazione, quindi, del principio secondo cui «in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, quanto alla accertata giurisdizione, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito nascente dallo stesso rapporto, qualora la questione di giurisdizione si ricollegghi, in entrambi i giudizi, alla soluzione della stessa questione giuridica», la sentenza impugnata deve essere cassata con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia e rimessione della causa, per nuovo esame, al tribunale del lavo-



ro di Reggio Calabria, che provvederà, altresì, sulle
 spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il secondo motivo ^{DEL} ricorso, dichiara assor-
 bito il primo;

cassa la sentenza impugnata;

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;

rimette la causa al tribunale del lavoro di Reggio
 Calabria, anche per le spese di questo giudizio di cas-
 sazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-
 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il
 giorno 13 gennaio 2009.

il consigliere relatore e est.

Vincenzo Carbone

[Handwritten signature]

il Presidente

IL CANCELLIERE
 Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
 18 FEB. 2009



oggi,
 IL CANCELLIERE
 Giovanni Giambattista